DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 novembre 1998

che stabilisce le disposizioni per l'esecuzione di prove comparative comunitarie sui tuberi-seme di patate in applicazione della direttiva 66/403/CEE del Consiglio

[notificata con il numero C(1998) 3633]

(98/696/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 66/403/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate [1], modificata da ultimo dalla decisione 98/111/CE della Commissione [2], in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

considerando che l'articolo 14, paragrafo 4, della direttiva 66/403/CEE prevede che vengano eseguite prove comparative comunitarie sui tuberi-seme;

considerando che è necessario che tutti gli Stati membri partecipino alle prove comparative comunitarie, dato che i tuberi-seme di patate vengono generalmente moltiplicati o commercializzati nel loro territorio, per garantire che da queste prove vengano tratte le conclusioni adeguate;

considerando che spetta alla Commissione stabilire le disposizioni necessarie per l'esecuzione delle prove comparative comunitarie;

considerando che le disposizioni relative all'esecuzione delle prove debbono riguardare, tra l'altro, alcuni organismi nocivi che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 66/403/CEE, come pure della direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità [3], modificata da ultimo dalla direttiva 98/2/CE della Commissione [4], della direttiva 93/85/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1993, concernente la lotta contro il marciume anulare della patata [5], nonché della direttiva 98/57/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente la lotta contro Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. [6];

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permenente delle sementi e dei materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Nel corso del 1999 verranno effettuate prove comparative comunitarie sui tuberi-seme di patate raccolti nel 1998.

2. Tutti gli Stati membri parteciperanno alle prove comparative comunitarie.

Articolo 2

1. Le disposizioni generali per l'esecuzione delle prove comparative comunitarie figurano nell'allegato della presente decisione.

2. Le ulteriori modalità per l'esecuzione delle prove verranno definite nell'ambito del comitato permanente delle sementi e dei materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

---

[1] GU 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2320/66.
[2] GU L 28 del 4. 2. 1998, pag. 42.
[3] GU L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.
[4] GU L 15 del 21. 1. 1998, pag. 34.
[5] GU L 259 del 18. 10. 1993, pag. 1.
[6] GU L 235 del 21. 8. 1998, pag. 1.

ALLEGATO

DISPOSIZIONI GENERALI PER L'ESECUZIONE DELLE PROVE COMPARATIVE COMUNITARIE SUI TUBERI-SEME DI PATATE NEL 1998/99

1. **Organismo responsabile**

Landbrugs- og fiskeriministeriet

Plantedirektoratet

Danemark

2. **Numero di campioni**

Il numero totale di campioni è 250:

a) 223 campioni sono prelevati negli Stati membri produttori;

b) 20 campioni supplementari sono prelevati negli Stati membri di destinazione sul materiale commercializzato dal produttore in un altro Stato membro;

c) 7 campioni sono prelevati in Svizzera secondo le disposizioni comunitarie in materia di equivalenza di cui all'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 66/403/CEE.

3. **Campioni**

Per il prelievo di campioni di cui al precedente paragrafo 2, lettera a), deve essere seguita una procedura ufficiale di campionamento. Il campionamento della partita deve avvenire mediante una tecnica appropriata. Per il prelievo dei campioni i servizi della Commissione designano alcune persone, che agiscono sotto la responsabilità degli stessi servizi. Il campionamento avviene nell'azienda del produttore, nel luogo di carico, nei locali di cernita oppure in qualsiasi altro posto dove sono immagazzinati i tuberi-seme.

Ognuno dei campioni prelevati ai sensi del precedente paragrafo 2 deve consistere di 320 tuberi.

4. **Determinazione delle condizioni minime cui debbono soddisfare i tuberi-seme di patate della progenie diretta del campione**

Debbono essere effettuate delle prove di controllo a posteriori sul campo, da confermare eventualmente con prove di laboratorio. Il campione deve consistere di 100 piante.

5. **Determinazione dell'assenza dai tuberi-seme di marciume bruno della patata (Pseudomonas solanacearum) e di marciume anulare delle patate (Corynebacterium sepedonicum Clavibacter michiganensis)**

Vanno effettuate prove di laboratorio in base a metodi adeguati. Il campione deve consistere di 200 tuberi.

6. **Determinazione dell'assenza dai tuberi-seme del viroide dell'affusolamento dei tuberi di patate (PSTV)**

Debbono essere condotte prove di laboratorio utilizzando metodi adeguati. L'organismo responsabile di cui al punto 1 deve assicurarsi che la consistenza del campione sia quella prevista da tali metodologie, qualora esista una simile specificazione.

7. **Carattere confidenziale**

Per quanto concerne le valutazioni previste ai precedenti punti 5 e 6, ad ogni campione da sottoporre a prove di laboratorio deve essere precedentemente attribuito un codice da parte dell'organismo responsabile di cui al punto 1, sotto la responsabilità dei servizi della Commissione. Qualora per determinati campioni venga confermata la presenza di uno degli organismi nocivi considerati, la Commissione deve assicurarsi che vengano adottate le misure previste dalla direttiva 77/93/CEE o dalla direttiva 93/85/CEE, a seconda dei casi, e le relative misure di attuazione. Ciò non pregiudica le condizioni generali applicabili all'esame delle relazioni annue sui risultati e sulle conclusioni delle prove comparative comunitarie.